



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL.(+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotranto@mit.gov.it

ORDINANZA N. 75 / 2013

DEPOSITO TEMPORANEO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA IN AMBITO PORTUALE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTO:** il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche del Regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n.1626/94;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n° 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento di esecuzione che prescrive l'obbligo della marcatura ed identificazione degli attrezzi di pesca;
- VISTA:** la Circolare Serie "Controllo Pesca 002" emessa dal Reparto III del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** il Decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della Legge 04.09.2010 n.96";
- VISTO:** il Dp. prot. n° 03/02/0069941 in data 21/07/2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto III – Ufficio 2° avente per oggetto *"Identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina"*;
- VISTO:** il Dp. prot. n. 03/02/0085762 in data 15/09/2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto III – Ufficio 2° relativo a *"Misure di contrasto all'utilizzo di reti derivanti illegali"*;
- VISTO** il Dp. n°0115517 in data 13/12/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto III – Ufficio 2° relativo alla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca – Regolamento UE 404/2011;
- VISTA** la Circolare prot.n°004187 del 22/11/2011 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura inerente la nuova disciplina sulla marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca in vigore dal 1°gennaio 2012;
- RITENUTO:** opportuno regolamentare l'identificazione e il deposito temporaneo in banchina nei porti del Circondario Marittimo di Otranto degli attrezzi e reti da pesca;
- CONSIDERATA:** la ristrettezza di aree da adibire a tali depositi all'interno dei porti del Circondario;
- VALUTATA:** l'opportunità di consentire, peraltro in modo regolato ed uniforme, tali depositi, al fine di favorire lo svolgimento delle attività connesse alla pesca professionale;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Le presenti norme regolano le operazioni di carico, scarico, imbarco, sbarco e deposito (anche se temporaneo) degli attrezzi da pesca nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Otranto.

A decorrere dal 4 novembre 2013, il deposito temporaneo degli attrezzi e reti da pesca potrà avvenire **esclusivamente** nei seguenti luoghi, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza:

OTRANTO:

- Sottobanchina di Riva, area antistante ormeggio imbarcazioni da pesca (n. 5 stalli);
- Pennello imbarco passeggeri (n. 2 stalli);

Le aree suddette sono individuabili in allegato 1.

E' escluso il Molo San Nicola. Depositi come sopra indicati consentiti esclusivamente dal 15 ottobre al 15 maggio (in questo caso l'autorizzazione avrà durata secondo questo calendario).

CASTRO MARINA

- Banchina "Muraglione" (Allegato 1).

SAN FOCA

Le aree suddette sono individuate con la numerazione della planimetria in allegato "2":

- Pontile antistante lo specchio acqueo destinato allo sbarco e imbarco di attrezzi da pesca contrassegnato con il n. 3 (n. 3 stalli);
- Pontile antistante lo specchio acqueo in concessione alla Cooperativa Pescatori Folgore contrassegnato con il n. 4 (n. 4 stalli);
- Pontile antistante lo specchio acqueo in concessione alla Cooperativa Pescatori "Il Delfino" contrassegnato con il n. 5 (n. 13 stalli);
- Banchina antistante lo specchio acqueo destinato all'ormeggio delle unità da pesca contrassegnato con il n. 8 (n. 8 stalli);

DARSENA DI SAN CATALDO E DARSENA DI FRIGOLE

- Non è consentito il deposito di reti e/o attrezzatura da pesca.

Art. 2

Coloro che intendono depositare reti ed attrezzi per la pesca professionale in ambito delle rispettive aree portuali di cui al precedente punto 1) dovranno inoltrare idonea dichiarazione in carta semplice, alla locale Autorità Marittima, utilizzando il modello fac-simile in allegato 3 alla presente ordinanza. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta tra i documenti di bordo della pertinente unità da pesca.

Tale comunicazione ha durata annuale, rinnovabile previa presentazione di una nuova comunicazione.

L'istanza dovrà in ogni caso contenere:

- a) Generalità, recapito civico e telefono di chi avanza l'istanza, specificando titolarità delle reti o degli attrezzi;
- b) Elementi descrittivi del deposito, cioè se trattasi di reti o attrezzi e specifica tipologia degli stessi;
- c) Elementi dimensionali come altezza, larghezza, lunghezza dell'ingombro;

Art. 3

Ogni attrezzo o rete da pesca depositato nei luoghi sopra indicati deve essere identificato mediante apposito cartellone plastificato, fissato all'attrezzo o rete da pesca – o comunque alla copertura di protezione - in modo visibile e non facilmente amovibile, riportante i seguenti elementi:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità cui appartiene l'attrezzo/rete da pesca;
- Descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo/rete da pesca;
- Data di deposito dell'attrezzo/rete da pesca.

Per motivi di sicurezza, gli attrezzi e le reti da pesca dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:

- deve essere lasciato un passaggio libero non inferiore a metri 1,5 metri fra i vari attrezzi;
- essere opportunamente delimitati e segnalati con sistemi tale da assicurarne la visibilità anche in ore notturne: su disposizione dell'Autorità competente, i predetti sistemi di segnalazione potranno essere riposizionati per esigenze di sicurezza portuale;
- essere separati, qualora affiancati con altri attrezzi, al fine di non renderli confondibili ovvero apparire come un unico "attrezzo";
- prima del deposito, lavarli e comunque ripulirli da materiali che possono decomporsi recando nocimento alla salute ambientale;

- provvedere alla costante pulizia dell'area ad esso assegnata, sgomberando prontamente eventuali materiali accumulatisi sotto le strutture di sostegno, con il rigoroso divieto di gettarli a mare;
- non causare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, né impedire eventuali operazioni o manovre necessarie ed urgenti che richiedono l'utilizzo del tratto di banchina in precedenza individuato.

Altresì:

- gli attrezzi e le reti da pesca non ingombranti devono essere depositati su apposite strutture facilmente rimovibili (cassoni in plastica), al fine di consentire in qualsiasi momento interventi di manutenzione stradale e/o per qualsiasi altra esigenza connessa all'operatività e/o sicurezza portuale;
- gli attrezzi e le reti da pesca ingombranti non devono superare un'altezza di metri 1,5 ed una larghezza di metri 1,5 per ciascun lato.

Art. 4

Decorsi 30 giorni dal deposito della comunicazione di cui ai precedenti articoli, l'istante ha facoltà di effettuare il deposito così come richiesto e secondo i dettami del presente provvedimento, restando salva la facoltà della stessa Autorità Marittima competente di disporre la sosta in punto diverso da quello richiesto, ovvero di negare le operazioni.

In caso di particolari esigenze, da valutarsi di volta in volta, l'Autorità Marittima potrà concedere il deposito anche con tempistiche inferiori a quelle di cui al precedente capoverso.

L'Autorità Marittima potrà, altresì, in qualunque momento e senza preavviso alcuno, disporre la revoca del provvedimento per sopraggiunte esigenze connesse all'operatività e/o sicurezza portuale.

Il Comandante/Armatore ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi o rimborsi (vedasi form in allegato 4), ferma la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nelle modalità di legge.

Art. 5

Gli attrezzi e le reti da pesca depositati in difformità alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno considerati abbandonati e, pertanto, trattati come rifiuti speciali, con conseguente rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico dei contravventori.

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1165 e 1174 del Codice Navigazione, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, oltre a restare soggetti ad ulteriori sanzioni di legge previste per singola fattispecie, incluse eventuali responsabilità civili, qualora nel fatto si configuri un diverso e più grave illecito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza la quale sarà pubblicizzata tramite affissione all'albo dell'ufficio e pubblicazione sul sito www.otranto.guardiacostiera.it.

Otranto, lì 31.10.2013

(*) IL COMANDANTE

T.V.(CP) Gian Marco MIRIELLO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto in data 31.10.2013

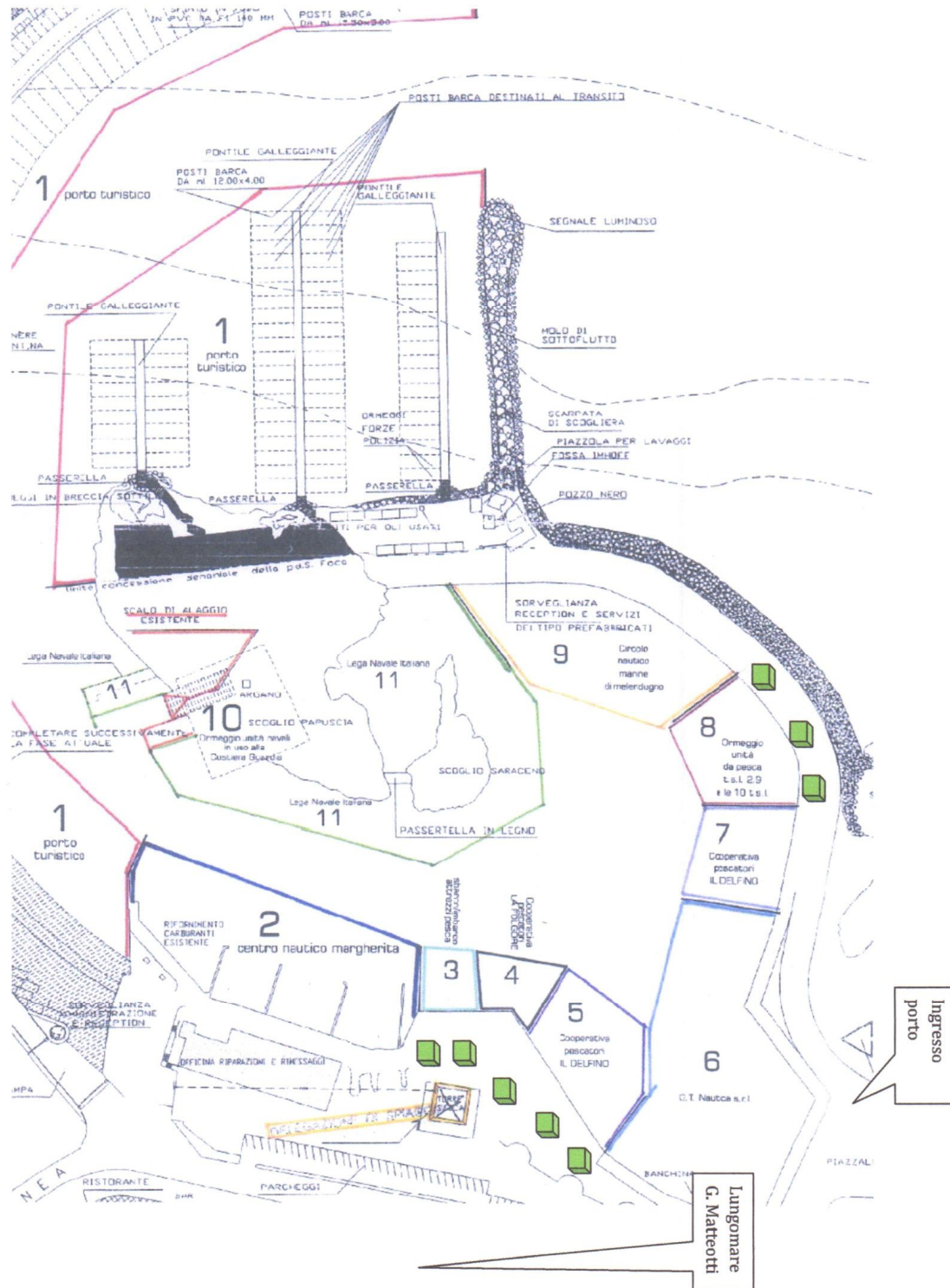
PORTO DI OTRANTO



PORTO DI CASTRO MARINA



PORTO DI SAN FOCA



Allegato 3

All'Ufficio Circondariale Marittimo

73028 – OTRANTO –

(O ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO COMPETENTE)

OGGETTO: Deposito temporaneo reti ed attrezzi in ambito portuale

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ e residente a _____ (____) alla Via
____ n° _____ con recapito telefonico
n° ____/____ in qualità di comandante/armatore del Mp. _____
matr. _____,

COMUNICA

A codesto rispettabile Comando di poter occupare ai sensi dell'Ordinanza n° 75/13 datata
31/10/2013 una zona demaniale marittima del porto di _____

e precisamente _____
con il deposito di _____

avente le seguenti caratteristiche

Altezza: _____ m Lunghezza: _____ m Larghezza: _____

Dichiaro inoltre di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni derivanti
a persone e/o cose in conseguenza di tale deposito, impegnandomi a rimuovere l'ingombro a
semplice richiesta anche verbale di codesta Autorità Marittima.

_____, lì ____/____/____

IN FEDE

All'Ufficio Circondariale Marittimo

73028 – OTRANTO –

(O ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO COMPETENTE)

OGGETTO: Comunicazione di sgombero area demaniale marittima ai sensi dell'Ordinanza n°
75/13 in data 31/10/2013 di Circomare Otranto.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il ____/____/____ e domiciliato a _____ (____) in Via
_____ n° _____ facendo seguito alla propria istanza in data
____/____/____ relativa al deposito in banchina del porto di
_____ del seguente materiale da pesca _____

COMUNICA

A codesto spettabile Comando che in data ____/____/____ ha provveduto allo sgombero
dell'area sopradetta dal porto di _____

_____, li ____/____/____

IN FEDE